

LEGGE DI BILANCIO 2023

La nuova Legge di Bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022) ha così ripartito le risorse della manovra: 60% per contrastare il "caro energia", 12% per finanziare anche per il 2023 il taglio del cuneo fiscale introdotto dal precedente governo e i restanti fondi per il finanziamento di numerosi interventi.

Per quanto riguarda il prodotto leasing, si segnalano di **particolare interesse** il rifinanziamento del Fondo di Garanzia PMI e della Nuova Sabatini; l'estensione del termine di consegna dei beni materiali 4.0 ordinati nel 2022 (dal 30 giugno al 30 settembre); la proroga di un anno del Credito di imposta per il Mezzogiorno e di quello per gli investimenti effettuati nelle ZES (Zone Economiche Speciali di cui al D.L. N. 91/2017) oltre alla destinazione di ulteriori risorse del Fondo Green New Deal a copertura delle garanzie concesse da Sace SpA per la realizzazione di progetti sostenibili.

Riportiamo qui di seguito le caratteristiche e le specifiche delle novità collegate alla locazione finanziaria (leasing).

AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI" (art. 1, commi 414-416)

Per assicurare continuità alla misura e al sostegno agli investimenti produttivi delle PMI in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, **l'agevolazione è stata integrata:**

- di 30 milioni di euro per l'anno 2023;
- di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Inoltre per i contratti di finanziamento, leasing compreso, stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 è stato **prorogato di 6 mesi** il termine per l'ultimazione degli investimenti che passa quindi da 12 a 18 mesi.

RIFINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (art. 1, commi 392 e 393)

Con le nuove disposizioni è stata prevista la **proroga di un anno**, quindi sino al 31/12/2023, per l'applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'art. 1, c. 55 della Legge 30/12/2021 n. 234 e del termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo dello stesso Fondo istituito a seguito della crisi ucraina.

CREDITO DI IMPOSTA 4.0 (art. 1, comma 423)

Viene introdotta la **proroga** dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine di consegna solo per i beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0 ricompresi nell'Allegato A previsto nella Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11/12/2016, ordinati nel 2022 e per i quali sia stato versato un acconto pari almeno al 20% entro il 31/12/2022.

Per quanto attiene ai **controlli**, si ricorda che i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti riguardanti l'acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni di legge 30/12/2020 n. 178:

"Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) art. 1 commi da 1054 a 1058-ter" (commi 1054 e 1055 riferiti a beni ordinari; commi 1056, 1057 e 1058 riferiti a beni Industria 4.0 così come risulta dalle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2022).

Per gli investimenti effettuati nel periodo 2023-2025, la postilla sopra riportata andrà integrata, aggiungendo *"così come modificata dal comma 44 dell'art. 1 della Legge 234/2021"* in modo da tenere conto della normativa che ha effettivamente prorogato l'applicabilità del triennio futuro.

Si ritiene utile, prima del dettaglio dei vari aspetti, riportare qui di seguito, tabelle di sintesi, divise tra Investimenti generici e Investimenti 4.0, sull'evoluzione del Credito di Imposta:

AMBITO TEMPORALE INVESTIMENTI GENERICI ORDINARI (NO INDUSTRIA 4.0)

Tempo A: investimento effettuato da 01/01/2020 a 15/11/2020 Legge Bilancio 160/2019
Tempo B: investimento effettuato da 16/11/2020 a 31/12/2021 Legge Bilancio 178/2020
Tempo C: investimento effettuato da 01/01/2022 a 31/12/2022 Legge Bilancio 178/2020

Tempo A	Tempo B	Tempo C *
° credito di imposta pari al 6% del costo sostenuto (max 2mln)	° beni materiali: credito di imposta pari al 10% del costo sostenuto (max 2 mln)	° beni materiali: credito di imposta pari al 6% del costo sostenuto (max 2 mln)
° beni immateriali esclusi	° beni immateriali: credito di imposta pari al 10% del costo sostenuto (max 1 mln)	° beni immateriali: credito di imposta pari al 6% del costo sostenuto (max 1 mln)
° utilizzo solo in compensazione in 5 quote annuali dall'anno successivo all'entrata in funzione dei beni	° utilizzo solo in compensazione in un'unica quota annuale dall'anno di entrata in funzione dei beni	° utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione dei beni

* Tempo C	
periodo 01/01/2022-31/12/2022	periodo 01/01/2023-30/06/2023
Momento di effettuazione dell'investimento in leasing: data di consegna al locatario rilevabile dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore	È possibile beneficiare dell'agevolazione (con le stesse misure, le modalità e i termini riportati nel sopraesposto Tempo C*) anche in questo periodo a condizione che: ° entro la data del 31/12/2022 l'ordine di acquisto risulti accettato dal venditore ° sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto

AMBITO TEMPORALE INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

Beni 4.0	Tempo D (Legge di Bilancio 2022 - investimento effettuato dal 01/01/2023 al 31/12/2025)		
	01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025
Materiali Allegato A L.232/2016	° 20% del costo sostenuto (max € 2,5mln) ° 10% del costo sostenuto (da € 2,5mln a € 10mln) ° 5% del costo sostenuto (da € 10mln a € 20mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione		
Immateriali Allegato B L.232/2016	° 20% del costo sostenuto (max € 1mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione	° 15% del costo sostenuto (max € 1mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione	° 10% del costo sostenuto (max € 1mln) Utilizzo solo in compensazione in 3 quote annuali dall'anno successivo all'interconnessione

PROROGA DEI CREDITI DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (art. 1, commi 265-270)

1) **Il Credito di imposta per investimenti effettuati di titolari di reddito d'impresa** (indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, escluse le imprese agricole) relativi ad acquisto di beni strumentali nuovi, anche in locazione finanziaria, **destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno**, viene prorogato al 31/12/2023 (c. 265-266).

La misura è pari a:

per le Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

- massimo 45% per le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato ≤ 10mlns)
- massimo 35% per le medie imprese (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50mlns)
- massimo 25% per le grandi imprese

per la Regione Abruzzo:

- massimo 30% per le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato ≤ 10mlns)
- massimo 20% per le medie imprese (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50mlns)
- massimo 10% per le grandi imprese

Limiti di investimento agevolabile per ciascun investimento

- 3 milioni di euro per le piccole imprese
- 10 milioni di euro per le medie imprese
- 15 milioni di euro per le grandi imprese

2) vengono inoltre prorogati, sempre dal 31/12/2022 al 31/12/2023:

- con il comma 267, il **Credito di Imposta per investimenti nelle ZES (Zone Economiche Speciali D.L. 91/2017)**
- con i commi 268 e 269, il **Credito di Imposta potenziato per investimenti in ricerca e sviluppo** a favore di imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
- con il comma 270, il **Credito di Imposta per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio** presso i centro agroalimentari presenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Si ricorda inoltre che:

- il credito di imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta di effettuazione dell'investimento;
- **in caso di investimento attraverso la locazione finanziaria**, i) come costo del bene deve intendersi quello sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto dello stesso bene, spese di manutenzione escluse; ii) essendo subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 107), l'impresa beneficiaria del credito d'imposta (utilizzatore) deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- la **revoca dell'agevolazione o la rideterminazione del credito** è prevista nei seguenti casi: - i beni non entrino in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione ovvero ultimazione; - i beni, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, siano dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive ubicate in Regioni diverse da quelle che danno diritto all'agevolazione; - **in caso di locazione finanziaria, non venga esercitato il riscatto del bene da parte dell'impresa utilizzatrice oppure il contratto di leasing venga ceduto a terzi**; - qualora l'impresa si trovi in difficoltà finanziaria secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato; - qualora gli investimenti siano di mera sostituzione o riguardino beni usati.

GARANZIA A FAVORE DI PROGETTI DEL GREEN NEW DEAL (art. 1 comma 421)

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27/12/2019) ha costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un **Fondo a supporto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione aventi finalità di transizione ecologica e circolare (Green and Innovation Deal Italiano)** attraverso la concessione di contributi a favore di imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca.

La dotazione del Fondo per l'anno 2023 è pari a 1.420 milioni di euro.

I progetti devono:

- essere coerenti con i seguenti obiettivi
 - decarbonizzazione dell'economia
 - economia circolare
 - riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi

- rigenerazione urbana
- turismo sostenibile
- adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico

- e

- essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro
- avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni

Nel caso in cui i beni (strumenti, attrezzature, macchinari e impianti nuovi di fabbrica) siano acquisiti con il sistema della **locazione finanziaria**, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene.

I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare devono essere forniti:

- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
- fatture emesse dalla società di leasing intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Per realizzare questi progetti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato autorizzato ad intervenire con la **concessione di una o più garanzie**, a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, rilasciate da **Sace Spa** per conto dello stesso Ministero.

La legge di Bilancio 2023 ha fissato per l'anno in corso, l'importo di 565 milioni di euro per la copertura delle garanzie concesse da Sace SpA a fronte dei progetti sopraportati.

Aggiornato Gennaio 2023